

*Direzione Contrattazione 2- U.O. Sanità*

Al Comitato di Settore Regioni-  
Sanità c/o Conferenza delle Regioni  
e Delle Province Autonome  
Via Parigi, 11 - 00185 Roma  
[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

e p. c. Regione Del Veneto  
Giunta Regionale  
Area Sanità e Sociale  
Direzione Generale  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513  
30123 Venezia  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata Verona  
Direzione Generale  
[protocollo.aovr@pecveneto.it](mailto:protocollo.aovr@pecveneto.it)

*Risposta a nota prot. 41 del 29/03/2022 (prot. Entrata Aran n. 5601 del 29/03/2022)*

**Oggetto:** Applicazione clausole contrattuali CCNL Area Sanità 2016/2018 e CCNL Area Funzioni Locali ( Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa) 2016/2018.

E' doveroso preliminarmente rammentare che, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata alla formulazione di orientamenti di parte datoriale per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico di cui essa è parte stipulante e non può quindi consistere in indicazioni puntuali su specifiche fattispecie di valenza non generale, oppure in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere gestionale, organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa, competenza e responsabilità dell'Ente il quale, nel rispetto delle

disposizioni legislative e contrattuali vigenti e sulla base delle specifiche informazioni in proprio possesso, può assumere le decisioni che ritiene più appropriate. Ciò premesso:

**1. con riferimento al quesito ad oggetto “Contratto integrativo aziendale, decorrenza retroattiva dei trattamenti economici degli incarichi” di cui al prot. 14300 dell’1.3.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Verona, si precisa quanto segue.**

La possibilità di riduzione della quota del fondo di risultato al fondo di posizione ai sensi l’art. 95, comma 9 del CCNL 19.12.2019 è finalizzata:

- **a garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del nuovo sistema degli incarichi delineato dall’art. 91 del medesimo CCNL:** il comma 5 dell’art. 91 citato infatti, precisa che al fine di assicurare la copertura del nuovo regime degli incarichi con i nuovi valori di posizione fissa indicati al comma 3 sempre dello stesso articolo, a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi, *“**in prima applicazione** e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell’incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con il seguente ordine di priorità:*
  - a) le risorse di cui all’art. 94, comma 3, lett. a) (Fondo per la retribuzione degli incarichi);*
  - b) le risorse di cui all’art. 94, comma 3, lett. e) (Fondo per la retribuzione degli incarichi).”*Conseguentemente al termine della prima applicazione di adeguamento dei nuovi valori di retribuzione di posizione fissa di cui all’art. 91 del CCNL 19.12.2019, puntualmente declinata nell’ordine stabilito dal citato art. 91, comma 5, l’operazione di spostamento di risorse dal “Fondo per la retribuzione di risultato” al “Fondo per la retribuzione degli incarichi” si esaurisce.
- **a garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del nuovo sistema degli incarichi in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi:** laddove le Aziende ed Enti definiscano assetti organizzativi diversi rispetto a quelli previgenti, possono essere finalizzate risorse del fondo dell’art. 95 (Fondo di risultato) al fondo dell’art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) sino al limite del 30% delle risorse consolidate del fondo di risultato, per la copertura dei nuovi incarichi ovvero per la diversa graduazione, declinata a seguito della revisione dei contenuti dell’incarico, coerente con la nuova organizzazione.

Si ritiene da ultimo opportuno far presente che spostamenti del fondo per la retribuzione di risultato per finalità diverse da quanto stabilito dalla contrattazione nazionale possono determinare oneri non previsti stante la diversa natura contributiva delle voci interessate.

2. **Con riferimento al quesito ad oggetto “Modalità di erogazione della retribuzione di risultato – Area Funzioni Locali Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e professionali” di cui al prot. 12195 del 21.2.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Verona, si precisa quanto segue.**

La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell’art. 62, comma 8 del CCNL 5.12.1996 e dell’art. 11, comma 4 del CCNL 5.7.2006 è stata disapplicata in via generale dall’art. 96, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell’Area delle Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che *“Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate”*.

**Il CCNL 17.12.2020** per quanto attiene la specifica Sezione dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, prevede per la retribuzione di risultato **all’art. 77, comma 2 che** *“l’esito positivo della valutazione **annuale** di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30”* il quale stabilisce al comma 1 che *“La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, **fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva**”*. E’ appena il caso di precisare che l’art. 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale CCNL.

**Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delinata dal CCNL, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.**

3. **Con riferimento al quesito ad oggetto “Integrazione della retribuzione di risultato ai Responsabili PTC e UPD – Area Funzioni Locali Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e professionali” di cui al prot. 12192 del 21.2.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Verona, si precisa quanto segue.**

Preliminarmente si evidenzia che alla disciplina relativa ai compensi di natura professionale degli avvocati è attualmente applicabile l’art. 64 del CCNL 5.12.1996 in quanto non espressamente disapplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 1, lett. h), che conferma la possibilità di erogazione di tali compensi, e l’art. 96 del CCNL 17.12.2020 che sul punto dispone la disapplicazione della disciplina del trattamento accessorio previgente salve le norme espressamente richiamate nel testo contrattuale.

Relativamente alle modalità di riconoscimento dei compensi di cui al presente quesito, relativi alle sole somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente, si richiama quanto disposto dal comma 2 del citato art. 64, che espressamente prevede:

*“Le aziende ed enti che hanno alle loro dipendenze Dirigenti legali appartenenti al ruolo professionale adottano secondo il proprio ordinamento le misure procedurali e organizzative necessarie all’applicazione di quanto previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:*

- a) *gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o ente;*
- b) *gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali;*
- c) *la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall'azienda o ente;*
- d) *l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese generali.”*

Per quanto sopra esposto i compensi di cui al presente quesito pur essendo erogati attraverso il fondo di risultato, che ne è uno strumento di veicolazione delle risorse, non seguono la dinamica del ciclo della performance.

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
Dott. Gianfranco Rucco  
(F.to digitalmente)